



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Tiziana Spedicato

TRIESTE, 24 FEBBRAIO 2023

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA





CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Tiziana Spedicato

TRIESTE, 24 FEBBRAIO 2023

Parte prima

La comunicazione alla collettività delle decisioni del Giudice e dell'attività non riservata del Pubblico Ministero - che trova sede naturale nella cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario - è parte del carattere aperto della giurisdizione, per la necessità che essa "renda conto" del lavoro svolto, dello stato di organizzazione degli Uffici e delle prospettive future. Tale comunicazione è finalizzata anche a rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nella giurisdizione.

Dopo anni di pandemia - con conseguenti crisi umana, sanitaria, sociale ed economica - e dopo un anno di guerra ai confini dell'Europa - con nuove e gravissime perdite umane ed economiche - il presente del Paese è alle prese con la necessità di uscire dalla fragilità in un quadro di incertezze, con il quale bisogna fare i conti. Non vanno dimenticati l'acuirsi delle disuguaglianze sociali e il disagio delle componenti più deboli della società, maggiormente colpite dagli effetti dell'isolamento, dalla declinazione economica della crisi e dall'inevitabile condizionamento delle prestazioni sociali conseguente all'avvenuta concentrazione, nell'ultimo triennio, dell'impiego delle risorse pubbliche nell'azione di contrasto del virus e nella cura di quanti ne sono risultati contagiati.

Utilizzare correttamente i beni pubblici, attenzionare le aree di possibili deficit di legalità e/o di inadeguata qualità della spesa e della risposta pubblica, dare attuazione piena al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che costituisce il più grande programma di spesa pubblica degli ultimi settant'anni - e, quindi, realizzare compiutamente le riforme e gli investimenti, obiettivi del Piano - rappresenta la responsabilità delle Autorità pubbliche nei confronti della collettività.

Come si è ribadito in occasione delle ultime cerimonie di inaugurazione dell'Anno Giudiziario, l'impiego efficace delle risorse in campo da parte dei vari livelli di governo è tanto più necessario ove si pensi che parte delle risorse stesse, a disposizione a valere sui fondi europei, è giunta e giunge in forma di prestiti - quindi come debito - al cui rimborso dovranno provvedere le generazioni future.

Aver realizzato e continuare a realizzare buoni investimenti nel capitale umano, nella ricerca, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella transizione verde - creare valore non solo economico e PIL - può bilanciare la crescita del debito pubblico e dare anche piena

attuazione alla riforma¹ dell'art. 9 della Costituzione con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni.

Spetta alle Autorità pubbliche assumere la responsabilità di orientare la regolazione, la programmazione e il monitoraggio di riforme e investimenti in funzione dei risultati da raggiungere. Partendo dai due anni di vigenza del PNRR, serve vigilare sulla realizzazione degli obiettivi delle Missioni e sulle capacità di spesa² dei soggetti attuatori sui territori, sulle quali influiscono l'insufficienza delle misure volte a sopperire ai vuoti di organico - non sostenute dalla leva del trattamento contrattuale (sotto il profilo economico e della durata) - e altre decisioni quali il mancato accentramento delle stazioni appaltanti³, che potrebbero consentire di dotare la PA di competenze specialistiche adeguate. Opportuno appare inoltre stimolare e monitorare il coordinamento e l'integrazione dei progetti, tanto più necessari quanto più decentrato è il sistema organizzativo prescelto per spendere le risorse disponibili.

Unitamente alle altre giurisdizioni, spetta alla Corte dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionale, presidiare il corretto utilizzo delle risorse stesse.

Gli illeciti, ordinariamente riscontrati nelle azioni delle Procure contabili in relazione alla gestione dei denari pubblici - dichiarazioni mendaci sull'utilizzo dei fondi, mancata realizzazione dell'attività finanziata, distrazione delle risorse dalle finalità assentite o percezione delle stesse in assenza dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi, irregolarità nell'affidamento e nell'esecuzione delle opere - possono presentarsi anche nell'attuazione del PNRR.

Come già osservato nelle relazioni dell'ultimo triennio, riducono l'ambito di azione della Procura contabile - e, quindi, il livello di protezione degli interessi finanziari anche euro-unitari - le modifiche normative - art. 21 del decreto semplificazioni⁴ - che limitano, nel periodo 17.7.2020/30.6.2023 (originariamente 31.12.2021⁵) la responsabilità finanziaria dei soggetti pubblici ai casi di dolo (peraltro in senso penalistico⁶), fatta salva la colpa grave per i danni prodotti da omissione o inerzia del soggetto agente.

¹ l. cost. 7.11.2022, n. 2

² dei 43,5 miliardi da impiegarsi entro il 2022, il MEF ne attesta 20,5 (fonte NADEF novembre 2022)

³ misura richiesta dall'UE sin dal 2017

⁴ d.l. 16.7.2020, convertito con modificazioni dalla l. 11.9.2020, n. 120

⁵ art. 51 del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29.7.2021, n. 108

⁶ il comma 1 dell'art. 21 ha previsto "*All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente 'La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso'.* Il comma 2 dell'art. 21,

Il Legislatore ha dichiaratamente⁷ inteso combattere - con una deroga transitoria all'ordinario regime della responsabilità finanziaria, originata dalla crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica e che potrebbe essere ulteriormente prorogata - la burocrazia difensiva, rallentata nell'azione dal timore di essere chiamata a rispondere anche nel processo contabile.

Anche in vista di eventuali proroghe del regime temporaneo, appare necessario tener conto dei possibili effetti di una disposizione legislativa che ha previsto una sospensione generalizzata - e non limitata solo alle fattispecie gestorie connesse agli adempimenti, a tempi strettamente scadenzati, del PNRR - dell'elemento soggettivo della colpa grave. Tali effetti possono, infatti, essere ben distanti da quelli attesi dalla sua applicazione - il rilancio, cioè, con azioni dinamiche, dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica - mentre la c.d. paura della firma può avere ben altre cause⁸- quali la confusione legislativa, l'insufficienza degli organici, una non adeguata formazione dei funzionari, chiamati a svolgere attività sempre più complesse sotto il profilo finanziario, economico, tecnico e tecnologico, le carenze organizzative.

Ed è da rammentare che sono il carattere straordinario della deroga e la sua finalizzazione alla soddisfazione di esigenze contingenti e temporanee ad aver fatto ritenere al Giudice contabile⁹ manifestamente infondata la questione di legittimità, per disparità di trattamento, della normativa in esame.

Eguale disciplina appare introdotta dall'art. 31 ter del d.l. 21.3.2022, n. 21 ("Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina") per i funzionari dell'Agenzia del demanio e con riferimento alla gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, e dall'art. 13 del d.l. 17.5.2022, n. 50 ("Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina") in relazione alla gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

come modificato dall'art. 51 del d.l. n. 77 del 2021, in vigore dal 1.6.2021, prevede che *"limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente"*

⁷ relazione illustrativa del d.l. n. 76 del 2020

⁸ così le Sezioni Riunite della Corte nell'Audizione davanti al Senato sul disegno di legge n. 1883 (d.l. n. 76 del 2020)

⁹ Sez. II n. 446 del 2022

Quanto agli orientamenti ermeneutici in ordine all'ambito di applicazione temporale dell'art. 21, la giurisprudenza contabile¹⁰ ha confermato nel 2022 che la nuova regola sulla prova del dolo¹¹ si applica alle fattispecie commissive e omissive poste in essere successivamente al 16.7.2020¹², avendo la nuova normativa natura sostanziale e, comunque¹³, prevedendo lo stesso art. 21, comma 2, l'applicabilità limitata, ritenuta riferibile anche al comma 1 della medesima disposizione, ai fatti commessi dall'entrata in vigore del decreto legge n. 76 e sino al 30.6.2023 (originariamente sino al 31.7.2021).

La prassi applicativa chiarirà l'incidenza della chiave di lettura penalistica del dolo nell'ambito della responsabilità finanziaria e sarà anche utile a coordinare il primo periodo del comma 1 della l. 14.1.1994, n. 20 – che riferisce il momento volitivo alla condotta – con il secondo – che, come modificato dall'art. 21 all'esame, richiede, invece, la volontà (l'unico aspetto della descrizione normativa del dolo ex art. 43 c.p. ad apparire considerato dal Legislatore riformista del 2020) dell'evento dannoso ai fini dell'accertamento del dolo. Ciò tanto più in considerazione del secondo comma dell'art. 21, nel quale *“l'oggetto della rappresentazione e della volizione non è l'evento dannoso”, ma – come sembra potersi ritenere – è la ‘produzione del danno’, e quindi ancora l'azione – omissiva o commissiva – che è l'unico elemento della struttura della condotta a poter ‘produrre’ l'evento”*¹⁴.

Nelle more della formazione di indirizzi giurisprudenziali, si segnala quanto deciso da una delle Corti territoriali nel 2022¹⁵, che, con riferimento ad una fattispecie dedotta in giudizio ex art. 53, commi 7 e 7 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ha affermato che l'oggetto del dolo non è ulteriore conseguenza del comportamento anti-doveroso, ma è ad esso contestuale, con la conseguenza che alla volontà della condotta antiggiuridica è intrinsecamente accompagnata quella dell'evento dannoso¹⁶.

Come riflessione che trova occasione nell'analisi di una sentenza di una Corte territoriale¹⁷, si legge nella Relazione della Procura Generale¹⁸ di questa Corte nella cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 che *“(...) la reale portata – in termini di effettività*

¹⁰ Sez. I n. 376 del 2022; Sez. II 30 e 305 del 2022;

¹¹ che richiede la dimostrazione della volontà dell'evento

¹² data di entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2020

¹³ Sez. I n. 376 del 2022, Sez. App. Siciliana n. 103 del 2022, Sez. Sardegna n. 113 e n. 114 del 2022 (quest'ultima con richiamo di sentenze 2020 e 2021 che si sono espresse nello stesso senso)

¹⁴ Relazione della Procura Generale della Corte in sede di d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, Cap. I, pag. 22

¹⁵ Sez. Liguria, n. 83

¹⁶ così anche Sez. Lombardia n. 140 e n. 211 del 2018

¹⁷ Sez. Emilia Romagna n. 72 del 2022

¹⁸ Cap. I, pag. 24

– degli ambiti applicativi della disciplina limitativa di cui all’art. 21, comma 2, d.l. n. 76 del 2020 e s.m.i. potrebbe allora essere influenzata anche dalle scelte in materia di tecniche di prospettazione delle richieste risarcitorie, che dovranno ben chiarire e descrivere compiutamente la struttura – commissiva o omissiva – dell’ipotesi contestata, tenendo presente la ricordata natura essenzialmente omissiva delle condotte di responsabilità amministrativa e del titolo soggettivo della colpa grave¹⁹. In tale prospettiva, la distinzione tra condotte commissive, rilevanti solo se dolose, e condotte omissive, le quali continuano a rilevare anche se gravemente colpose, imporrà un attento esame dei fatti prospettati dall’attore, una rigorosa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 101, comma 3, c.g.c.) in uno con le regole sulla causalità, per evitare di dare rilievo a condotte commissive irrilevanti sul piano causale rispetto ai fatti allegati in citazione posti a base di una contestazione per omissione”.

Un ultimo cenno si ritiene utile fare all’ordinamento euro-unitario, che, a tutela degli interessi finanziari dell’UE relativamente alle somme del PNRR, fa rinvio²⁰ alla normativa generale del Regolamento finanziario UE che prevede che gli agenti finanziari siano tenuti a risarcire il danno subito dall’Unione Europea alle condizioni dello Statuto UE²¹ a titolo di colpa grave²².

Si è già riferito nelle relazioni dell’ultimo triennio dell’aumento del numero delle informazioni di danno sopraggiunte nel periodo 2018-2021. La tendenza ha trovato conferma - sia pur in misura più contenuta nel 2022²³ - e attesta il bisogno crescente di sana amministrazione.

Perché la domanda accresciuta di giustizia finanziaria possa trovare risposta effettiva occorre un’organizzazione degli Uffici adeguata all’esercizio delle funzioni di competenza. Per fronteggiare le carenze di personale degli ultimi anni, è necessario procedere (ancora) a nuove assunzioni di personale amministrativo e di magistratura.

¹⁹ “Com’è noto, le condotte rilevanti per la responsabilità amministrativa hanno un contenuto essenzialmente omissivo, conseguenza del fatto che, ordinariamente, gli obblighi di servizio, che descrivono le condotte richieste agli agenti pubblici e la cui violazione qualifica l’antigiuridicità della condotta, prevedono comportamenti attivi per la cura degli interessi pubblici, costituendoli nella relativa ‘posizione di garanzia’ (di protezione e di controllo): l’omissione delle attività previste dalle norme qualifica al tempo stesso l’antigiuridicità della condotta e la sua lesività per il pubblico erario”: così, nota 19, pag. 24 Cap. I relazione Procura Generale nella cerimonia di inaugurazione dell’A.G. 2023

²⁰ art. 8 del Regolamento n. 241 del 2021

²¹ art. 92 Regolamento finanziario UE

²² art. 22

²³ come nel 2021

Le tipologie di fattispecie dannose denunciate nel 2022 si pongono in linea di continuità rispetto a quelle degli ultimi anni. Risultano, tuttavia, in corso di istruttoria fattispecie nuove, occasionate dalla legislazione emergenziale dell'ultimo triennio.

Molte delle segnalazioni pervenute nello scorso anno riguardano, come si verifica solitamente, fattispecie dannose venute in essere anteriormente al 2022.

Alcune ripropongono tipologie di fattispecie già esaminate negli scorsi anni e meritano particolare attenzione da parte della Procura, perché possono essere indice di reiterata violazione delle regole dell'azione amministrativa e della gestione efficiente ed economica delle risorse pubbliche - provenienti dal sistema pubblico o allo stesso destinate - che risultano erogate in assenza dei presupposti legali o senza causa o per scopi diversi da quelli previsti (in materia di sanità, appalti, di finanziamenti a privati, ad esempio) o non riscosse (in tema di mancata acquisizione di entrate di qualsiasi natura) o riscosse e indebitamente trattenute e non riversate.

L'attività svolta con l'esercizio della funzione inquirente e definita con atti di citazione e inviti a dedurre ha investito nel 2022 le tipologie di danno finanziario che seguono e ha riguardato i soggetti che formano l'Amministrazione della Repubblica e i privati che sono beneficiari di finanziamenti e contributi finalizzati a specifici programmi di interesse pubblico o che hanno intrattenuto particolari relazioni con la PA, come i concessionari e gli agenti contabili.

L'attività ha avuto ad oggetto fattispecie di danni al Servizio Sanitario Regionale, da quelli per l'inutile spesa per farmaci illecitamente prescritti in assenza dei presupposti legittimanti e per l'acquisto di vaccini antinfluenzali mai somministrati e scaduti e per indennità erogate a fronte della falsa somministrazione dei vaccini stessi, ai danni indiretti per *malpractice medica*.

Hanno continuato ad essere attenzionate nel 2022 varie condotte produttive di danni erariali di rilevante entità per *mala gestio* di contributi pubblici, anche euro-unitari, erogati ai privati per il sostegno dell'attività imprenditoriale, dell'agricoltura e per il finanziamento dei crediti all'esportazione.

L'attività della Procura ha anche riguardato le lesioni finanziarie occasionate dalle illegittime aggiudicazioni o esecuzioni dei contratti, quelle da reato e ancora quelle da c.d. assenteismo, oltre a fattispecie di danni indiretti.

L'esame delle segnalazioni di danno, di gran lunga superiori numericamente ai giudizi di responsabilità introdotti, ha comportato una notevole attività istruttoria (che consentirà la definizione di rilevanti istruttorie nell'anno in corso) e un elevato numero di archiviazioni per mancato riscontro di quanto denunciato, per insindacabilità della scelta discrezionale, per assenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della responsabilità o per riconosciuta utilità della spesa.

L'attenzione della Procura per il danno cagionato dai soggetti che operano nel settore sanitario nasce dal rilievo peculiare che l'ordinamento assegna, da una parte, alla tutela del diritto alla salute degli utenti del Servizio Sanitario Regionale e, dall'altra, alla salvaguardia dell'integrità delle risorse finanziarie destinate alla cura della collettività.

L'azione nel 2022 ha riguardato non solo i casi di *malpractice* degli esercenti le professioni sanitarie, ma anche le condotte che in generale hanno comportato una *mala gestio* di tali risorse, e ciò tanto più ove si tenga conto dell'evidenza fattuale che gli stanziamenti di bilancio, nell'arco temporale 2020-2022, sono stati assorbiti dalla necessità di fronteggiare la pandemia e i suoi effetti. Anche nel 2022 la Corte Costituzionale²⁴ ha ribadito - con riferimento alla spesa sanitaria e a quella corrente in generale - la necessità di tutelare i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sanitarie, a garanzia del finanziamento dei quali in bilancio vengono poste condizioni indefettibili dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Nell'ultimo quinquennio, con riferimento ai casi di *malpractice* degli esercenti le professioni sanitarie, sono stati aperti n. 2.203 fascicoli istruttori²⁵ e ne sono stati archiviati n. 1708, per carenza o difficoltà di ricostruzione degli elementi strutturali dell'illecito contabile, tra i quali la gravità della colpa o il nesso di causalità, come da esiti dell'attività di indagine - acquisizione delle relazioni di consulenza tecnica (d'ufficio e di parte privata e pubblica), già agli atti dell'Agenzia Regionale per il Coordinamento della Salute (ARCS), delle cartelle cliniche da parte delle Aziende Sanitarie di riferimento e di ogni elemento utile anche favorevole ai soggetti astrattamente convenibili in giudizio, delega di accertamenti tecnici ad esperti della materia. Risultano al 31.12.2022 in corso di istruttoria n. 473 fattispecie e n.

²⁴ sentenza 21.11.2022 n. 233

²⁵ le segnalazioni hanno riguardato fattispecie lesive della salute che si sono verificate in anni antecedenti all'arco temporale esaminato

7 quelle per le quali si è attivato il giudizio di responsabilità finanziaria per danno indiretto tra il 2021 e il 2022 (n. 3 nel 2022).

La Procura ha vagliato anche nello scorso anno solo condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore²⁶ della legge 8.3.2017, n. 24²⁷.

Tale normativa ha introdotto, come è noto, un nuovo sistema di gestione delle responsabilità sanitarie²⁸ per i casi in cui, nonostante l'attività preventiva di gestione del rischio connesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie, le cure abbiano prodotto un danno riferibile alla condotta sanitaria, ridefinendo condizioni, termini e modi della risposta dell'ordinamento ai fenomeni di *malpractice* medica, con l'obiettivo di ridurre l'area del contenzioso in tutte le giurisdizioni.

Per le condotte antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, la giurisprudenza contabile ha univocamente ribadito l'applicazione del principio generale dell'irretroattività della legge²⁹. Così la Seconda Sezione Centrale³⁰ ha escluso l'applicabilità della preclusione prevista all'art. 13 della legge Gelli Bianco – che prevede l'obbligo, da parte delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e delle imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti degli esercenti la professione sanitaria, di comunicare a questi ultimi, entro un breve termine, l'instaurazione del giudizio promosso dal danneggiato o l'avvio di trattative stragiudiziali con il medesimo, pena la preclusione dell'ammissibilità dell'azione di rivalsa o di responsabilità finanziaria – ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge all'esame.

Alle condotte attive realizzate successivamente alla sua entrata in vigore³¹ deve applicarsi, peraltro, l'art. 21 del d.l. 16.7.2020, conv. dalla l. n. 120 dello stesso anno.

²⁶ 1.4.2017

²⁷ l'operatività della legge in questione non è ancora giunta all'esame del Giudice contabile in generale

²⁸ la legge cerca di scoraggiare, da una parte, l'eccessivo ricorso alla tutela giurisdizionale e, dall'altra, la c.d. medicina difensiva, che produce, oltre che interventi sanitari non appropriati, anche inutili esborsi finanziari. A questi tentativi sono dovute la valenza esimente della responsabilità penale, civile, finanziaria per il sanitario che abbia seguito le linee guida e, in mancanza di queste ultime, le buone pratiche clinico-assistenziali, dopo una corretta valutazione dell'adeguatezza delle stesse alle specificità del caso concreto; la limitazione della responsabilità civile e finanziaria dell'esercente la professione sanitaria, con un tetto massimo parametrato ad un multiplo del reddito annuo e un regime di "impermeabilità" processuale quando il sanitario non abbia partecipato al processo civile o al procedimento di transazione (non potranno circolare le prove e la transazione non sarà opponibile al sanitario stesso; l'obbligo di copertura assicurativa)

²⁹ art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile

³⁰ sentenza n. 45 del 17.2.2022

³¹ 17.7.2020

Da attenzionare appare poi il sistema di copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie, per il quale mancano, ad oggi, i decreti attuativi³² previsti dagli artt. 10 e 14 della l. n. 24 del 2017, che dovranno uniformare i contratti assicurativi, in funzione, da una parte, di condizioni paritarie nel trattamento dei sinistri e dell'offerta agli operatori sanitari e, dall'altra, della sicurezza delle cure e della gestione del rischio clinico. Si rinvia a quanto osservato dalla Sezione FVG nella sentenza n. 1 del 2023 in riferimento ad una frequente eccezione difensiva relativa alla misura della franchigia.

Quanto alle ipotesi emerse dalle istruttorie delle Procure contabili definite con atti di citazione nel 2022, si rinvia alla Parte II della presente relazione. Si precisa, tuttavia, sin da ora che in sede di indagine è spesso emersa la lacunosa formazione della cartella clinica, e persino a volte la sua alterazione (portata anche all'attenzione del Giudice penale), mentre è noto che l'annotazione dei fatti clinicamente rilevanti deve avvenire contestualmente al verificarsi degli stessi e, una volta effettuata, esce dalla disponibilità del suo autore, acquisendo carattere di definitività³³.

Le azioni relative alla spesa sanitaria hanno riguardato anche dei casi di distrazione di energie lavorative del personale sanitario, in particolare di due dirigenti ospedalieri che hanno posto in essere condotte assenteistiche, come si riferirà nella Parte II.

Sono state, inoltre, dedotte in giudizio anche altre fattispecie di condotte truffaldine (due ipotesi di danni da iper-prescrittività di oppiacei e da inutile spesa per acquisto di vaccini antinfluenzali falsamente somministrati e non più utilizzabili e per compensi correlati al raggiungimento dell'obiettivo di politica sanitaria - vaccinazione degli anziani over sessantenni - disatteso.

La Corte di Cassazione ha ribadito nel 2022 che *"il privato fruitore di fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla PA, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l'ente pubblico di cui deve rispondere davanti al giudice contabile"*³⁴.

³² la loro bozza risulta approvata, nel febbraio 2022, dalla Conferenza Stato-Regioni

³³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23 del 2004

³⁴ Cass. SS.UU. ord. 17.2.2022, n. 5228, preceduta da ord. 31.1.2022, n. 2850. Conformi: Cass. SS.UU. ord. 11.10.2022, n. 29591; ord. 30.11.2022, n. 35340

La Procura ha svolto attività istruttoria anche con riferimento all'utilizzo di queste risorse, definendo con atto di citazione (cfr. Parte II del presente atto) una fattispecie di indebita percezione di un contributo regionale da parte di un soggetto privato e con un complesso atto di messa in mora il caso di una società per azioni beneficiaria di finanziamenti statali reiterati e di relevantissimo importo (singolarmente e nel complesso) che, a suo avviso, non avrebbe dovuto ricevere.

In materia e nel 2022, relativamente ad un atto di citazione 2021, risulta emessa la sentenza n. 65, che, in accoglimento delle domande della Procura, ha condannato un imprenditore indebitamente beneficiario di plurimi contributi euro-unitari.

Sono in corso di istruttoria varie fattispecie di *mala gestio* di 'nuove' contribuzioni pubbliche.

Negli ultimi anni, anche prima ma soprattutto a seguito della crisi pandemica da COVID 19 lo Stato italiano ha adottato misure straordinarie di sostegno al reddito individuale³⁵ e alla liquidità delle imprese, intervenendo con il reddito di cittadinanza e favorendo l'accesso delle aziende al credito attraverso l'ampliamento delle forme di finanziamento assistite da garanzia statale, concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e da SACE spa.

Il reddito di cittadinanza³⁶ è, come noto, un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale al quale i beneficiari si obbligano sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un patto per l'inclusione sociale.

La Corte Costituzionale³⁷ ha, al riguardo, osservato che *“la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va là di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda esclusivamente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità (...) non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e di inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo (...) pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare*

³⁵ l. 28.1.2019, n. 4, conv. Nella l. 28.3.2019, n. 26

³⁶ con la legge di bilancio 2023 – l. 29.12.2022, n. 197 – sono state introdotte modifiche alla disciplina del sostegno, del quale si è prevista la cessazione al 1.1.2023

³⁷ sentenza n. 126 del 2021

un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale".

Rilevanti questioni interpretative e applicative si pongono in materia, involgendo anche il profilo della giurisdizione di questa Corte, che la Sezione Centrale Seconda, con sentenza n. 468 del 2022, ha affermato. Si tratta di un *unicum* nel contesto della giurisprudenza contabile e occorrerà attendere la formazione di un indirizzo. È, tuttavia, da affermare sin d'ora che, in relazione alle evidenze, a livello nazionale, dell'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l'INPS – indagine che ha portato all'emersione di indebito ottenimento di questa misura³⁸- si appalesa rilevante la necessità di presidiare il corretto utilizzo di queste risorse, *"Ciò, sul duplice versante del contrasto di eventuali fenomeni illeciti di rilievo penale, nonché di condotte foriere di danno erariale per l'illegittima apprensione e/o dispersione dei contributi e finanziamenti in discussione"*³⁹.

L'azione della Procura in materia e in corso d'istruttoria è indirizzata in primo luogo all'accertamento di responsabilità per condotte truffaldine funzionali all'indebito godimento delle risorse pubbliche o omissive di controlli doverosi o di percezione del reddito in assenza di titolo legittimante (è stato previsto normativamente – in ragione dell'obiettiva necessità di intervenire tempestivamente – un esteso ricorso all'autocertificazione da parte dei singoli e delle aziende beneficiarie di aiuti alla liquidità).

Altre questioni interpretative si pongono, quanto ai finanziamenti a valere sul Fondo di garanzia per le PMI, in relazione alla configurazione della garanzia – gratuita per il beneficiario e presupposto determinante per l'erogazione dei finanziamenti stessi⁴⁰ – quale forma di aiuto pubblico⁴¹, realizzato non attraverso l'erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l'accesso al credito e la concessione dello stesso da parte degli istituti bancari alle imprese e agli altri soggetti ammessi al beneficio⁴².

³⁸ da gennaio 2021 a maggio 2022 29.000 'falsi poveri' percipienti il reddito di cittadinanza e illeciti fraudolenti per 171 milioni, con blocco di 290.000 domande e mancata erogazione di 117.000, pur richiesti. Fonte: Comando Generale GDF – ufficio stampa – comunicato stampa 2022 '248' anniversario della Fondazione della GDF

³⁹ Relazione della Procura Generale di questa Corte per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, Cap. VI, pag. 199, con riferimento a tutte le misure di sostegno

⁴⁰ Corte Cass. VI pen. nn. 2125, 28416 e 11246 del 2022, per la quale il meccanismo previsto per l'accesso ai finanziamenti configura *"un rapporto triangolare che lega Fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato"*

⁴¹ rispetto al quale potrebbero configurarsi danni conseguenti alla falsa allegazione dei requisiti per l'accesso al credito e/o alla distrazione delle relative risorse

⁴² così, Relazione della Procura generale di questa Corte per l'inaugurazione dell'A.G. 2023, Cap. VI, pag. 212

Le misure di sostegno alla liquidità⁴³ trovano, peraltro, parziale copertura con gli stanziamenti UE del programma *Next Generation EU*, con conseguente necessità di intensificare gli obblighi di controllo delle procedure in questione.

Numerose sono le istruttorie che la Procura ha seguito anche con riferimento alla gestione delle entrate pubbliche. A definizione, con inviti a dedurre e atti di citazione, sono pervenute fattispecie nelle quali si è accertata l'omissione di riversamento di entrate a bilancio da parte di soggetti tenuti a riscuoterle (imposte di soggiorno, proventi da gioco del lotto, diritti sul rilascio di carte d'identità).

La Corte di Cassazione⁴⁴ ha ribadito nel 2022 che elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile⁴⁵, sono solo il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, restando, invece, irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto o persino mancare del tutto⁴⁶.

La Seconda Sezione Centrale di questa Corte ha confermato⁴⁷ nello scorso anno l'orientamento della Corte territoriale in relazione alla sussistenza della giurisdizione contabile sui soggetti - albergatori - inadempienti all'obbligo legale di riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa. Il Giudice d'appello ha affermato che *“Nell'ambito del rapporto di servizio pubblico le attività di riscossione e di riversamento di denaro implicano la disponibilità materiale di risorse destinate all'ente pubblico e, anche in base ai principi affermati dalla Consulta, il maneggio di denaro pubblico genera ex se l'obbligo della resa del conto (Corte cost. n. 114/1975; n. 292/2001). Pertanto, è proprio la relazione dell'albergatore, che si instaura per effetto della 'disponibilità materiale' con le somme di pertinenza dell'ente pubblico, in quanto di natura tributaria, ad assumere rilevanza ai fini della qualificazione dell'agente contabile, con conseguente responsabilità contabile in caso di non corretta gestione. Irrilevante è, quindi, la natura di sostituto*

⁴³ ex art. 1, comma 247, l. 30.12.2020, n. 178: 500 milioni di euro per l'anno 2022

⁴⁴ ord. 23.2.2022, n. 5978

⁴⁵ art. 74 del r.d. 18.11.1923, n. 2440 e artt. 178 e 610 del r.d. 23.5.1924, n. 827

⁴⁶ *“potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte”*

⁴⁷ sentenza 24.6.2022 n. 275

d'imposta o di responsabile di imposta dei gestori delle strutture ricettive, in quanto in base alla giurisprudenza della Suprema Corte la qualità di agente contabile si radica indipendentemente da un titolo formale o giuridico, essendo condizione essenziale e sufficiente la gestione, anche di fatto, di denaro a destinazione pubblica".

La giurisdizione contabile è stata riconosciuta anche dalla Prima Sezione Centrale, pur tenuto conto della sopravvenienza dell'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020⁴⁸ "(...) *la sopravvenuta normativa in nulla avrebbe innovato quanto alla responsabilità contabile, essendo in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile a conoscere del danno provocato dal gestore per l'omessa percezione e per l'omesso riversamento degli importi, nei limiti stabiliti dal regolamento comunale*".

Anche alcune Sezioni territoriali⁴⁹, all'esito di articolate ricostruzioni anche di natura tributaria, hanno ritenuto il permanere della natura di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, con conseguente sussistenza della giurisdizione di questa Corte anche in sede di giudizio di conto. Secondo tale orientamento, non condiviso, tra le altre, dalla Sezione FVG⁵⁰, permane l'obbligo di rendere il conto anche dopo le modifiche legislative del 2020.

Attenzione particolare merita la gestione delle risorse pubbliche tramite gli strumenti negoziali.

Le fattispecie in corso di istruttoria più rilevanti riguardano l'asseverazione di esecuzioni contrattuali non corrette (con condotte anche penalmente rilevanti), la reiterazione di proroghe, la lesione della concorrenza, le maggiori spese conseguenti ad annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione da parte del Giudice Amministrativo.

⁴⁸ che ha inserito, nel corpo dell'articolo 4 del citato d.lgs. n. 23/2011, il comma 1 ter, a mente del quale "*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1...con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale*". Da qui i dubbi di una parte della giurisprudenza di questa Corte; in ciò confortata dalla recente giurisprudenza di legittimità (Corte Cass. Sezione VI penale, 17 dicembre 2020, n. 36317 – secondo cui sarebbe venuto meno il reato di peculato per carenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio) in ordine al permanere, in capo al gestore della struttura, della qualifica di agente contabile: questi, infatti, se diventa il soggetto passivo dell'imposta, tenuto in proprio al pagamento, non sarebbe più responsabile della gestione di denaro pubblico altrui.

⁴⁹ Sezione Piemonte ord. nn. 44, 45 e 46 2022

⁵⁰ decreti nn. 7 e 8

Sul piano soggettivo, le responsabilità più ricorrenti interessano le figure dei Direttori lavori, dei RUP, dei Responsabili dei Servizi Tecnici comunali, in minor misura dei Segretari Comunali e del livello politico.

Quando la cattiva gestione delle risorse pubbliche in materia è collegata a fattispecie delittuose, la Procura persegue anche il danno da disservizio⁵¹ e quello all'immagine. Quanto a quest'ultimo, il funzionario condannato per un reato commesso in danno della Pubblica Amministrazione con sentenza irrevocabile è tenuto a risarcire il danno al prestigio e all'immagine subito dall'Amministrazione stessa in ragione del compimento dell'illecito penale.

La responsabilità patrimoniale, di natura sicuramente risarcitoria, è funzionalizzata, d'altra parte, anche alla prevenzione dei fatti di corruzione.

Sotto il profilo della spesa per il personale, la Procura ha istruito – e definito con invito a dedurre – fattispecie di omessa corresponsione, giustificata dall'assenza di previa individuazione degli obiettivi, di indennità accessorie previste dalla normativa di comparto e riconosciute dal Giudice del lavoro.

Le azioni della Procura – per il danno patrimoniale subito dall'Amministrazione e per la lesione dell'immagine - hanno riguardato anche le fattispecie di assenteismo fraudolento in qualsiasi modo poste in essere, comprensive dei casi di alterazione degli strumenti di verifica della presenza sul luogo di lavoro.

Il danno è stato determinato, in specie, in misura pari alle retribuzioni indebitamente percepite per le ore di allontanamento *sine causa* adeguata dal servizio (civile o militare), oltre al danno all'immagine da assenteismo fraudolento – quantificato in una somma almeno pari al duplo dell'importo del danno patrimoniale - per la falsa attestazione della presenza in servizio o per la creazione di false cause giustificative dell'assenza.

⁵¹ per la giurisprudenza delle Sezioni d'appello, una ricostruzione delle figure tipiche e dei criteri di quantificazione ex art. 1226 c.c. è stata fatta dalla Prima Sezione Centrale nella sentenza 11.7.2022, n. 336

Potrebbe porre questioni interpretative e applicative la modifica, in vigore dal 30.12.2022, dell'art. 445 c.p.p., che al comma 1 *bis* prevede che la sentenza di applicazione di pena patteggiata⁵² - che, comunque, fa regolarmente ingresso nel processo di responsabilità finanziaria quale elemento di prova - *“anche quando pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile, Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”*.

Sul versante dell'esecuzione delle sentenze definitive di condanna, dell'ordinanza esecutiva emessa a seguito di rito abbreviato e dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 134 c.g.c., si segnala la nuova formulazione dell'art. 212 dello stesso codice ad opera dell'art. 26 del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022⁵³, che ha previsto che le precitate pronunce, formate in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione forzata⁵⁴.

⁵² art. 444, comma 2, c.p.p.

⁵³ per il regime transitorio, cfr. art. 35 dello stesso d.lgs. n. 149 del 2022

⁵⁴ in materia di esecuzione forzata delle sentenze civili: art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149 del 2022 che ha modificato l'art. 475 c.p.c.

Parte seconda

Il contesto organizzativo, l'attività istruttoria, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile e le sentenze della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia nel 2022

L'attività della Procura Regionale ha richiesto un continuo e notevole sforzo organizzativo, tenuto conto dell'entità delle risorse umane disponibili e dei flussi, incrementati negli ultimi anni, delle informazioni di danno e dell'incidenza negativa del periodo pandemico sull'attività dell'Ufficio, anche in ragione della ridotta attività della PA e delle difficoltà operative nel 2020 e in parte del 2021.

La Procura - con un organico di diritto di quattro magistrati - ha svolto lo scorso anno le sue funzioni con tre magistrati, un Vice (dott.ssa Mariapaola Daino) e un Sostituto (dott.ssa Enrica Farci), trasferito ad altro Ufficio dal mese di febbraio. Dalla metà di febbraio 2023 risulta assegnato alla Procura Regionale il dott. Giovanni Cirillo, con grande esperienza maturata nella Magistratura ordinaria.

Una grave scopertura dell'organico si è registrata in relazione al personale amministrativo. Prestano servizio presso l'Ufficio di Procura otto dipendenti, tre dei quali in posizione di comando - e, quindi, non incardinati stabilmente - da altre Amministrazioni (Azienda Regionale di Coordinamento della Salute - ARCS, Comune di Treppo Grande, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA). Due comandi risultano in scadenza entro i prossimi due mesi ed è in corso di svolgimento attività mirata, seguita con attenzione e sensibilità dal Segretariato Generale, per il loro rinnovo, non del tutto scontato, nonostante la disponibilità fornita dagli enti di provenienza, pur in sofferenza per l'assenza di personale.

Per sopperire alle carenze di personale (nello scorso giugno è rientrata nell'Amministrazione di appartenenza, alla scadenza del comando, una dipendente assegnata all'Ufficio Protocollo) e per far fronte alle nuove, e anche alle meno recenti, domande di giustizia contabile sono state necessarie misure di auto-organizzazione, attuate con impegno da tutti.

Una riorganizzazione dell'Ufficio di Procura, occasionata dall'implementazione, sul sistema GiuDiCo, di nuove funzioni - dedicate al personale di Magistratura e finalizzate al

miglioramento del lavoro quotidiano - nel primo trimestre del corrente anno, è in corso di realizzazione.

L'illegalità amministrativa, finanziaria, economica, che si ponga quale spreco di risorse pubbliche, va contrastata con attenzione, sistematicità ed effettività dalla Procura, non solo attraverso l'emissione degli atti introduttivi dei giudizi di responsabilità, ma anche con attività di diversa natura, che impegnano di norma l'Ufficio di Procura con modalità diverse.

È rilevante l'esercizio della funzione istituzionale del Pubblico Ministero con finalità dissuasiva dei fatti di corruzione in senso lato, svolto, preventivamente, indipendentemente dall'azione di responsabilità, attraverso l'attività istruttoria - che è di stimolo all'autocorrezione dell'azione amministrativa o alla doverosa riduzione degli effetti dannosi già prodotti - e attraverso il monito ad astenersi dal compimento di illeciti rappresentato dagli stessi processi.

In questa direzione, l'Ufficio ha effettuato lo scorso anno notevole attività istruttoria e n. 27 audizioni personali, alcune delle quali con collegamento da remoto.

Oltre all'impegno nella stesura degli atti di accertamento istruttorio, degli inviti a dedurre e degli atti di citazione, la Procura ha monitorato l'attività di esecuzione delle sentenze di condanna, come previsto dagli artt. 213 e segg. del codice di Giustizia contabile, fornendo indirizzi e consulenza alle Amministrazioni creditrici e approvando piani di rateizzazione del debito risarcitorio.

Il Pubblico Ministero ha anche depositato le conclusioni nel giudizio di parifica del rendiconto della Regione, facendole precedere dalle necessarie interlocuzioni con la Sezione del controllo.

Dai dati statistici generali è possibile rilevare che:

- il numero delle denunce di danno sopraggiunte⁵⁵ non ha avuto ripercussioni negative sulla gestione del carico complessivo dell'archivio istruttorio alla fine dell'anno⁵⁶, in leggero aumento, tuttavia, rispetto allo scorso anno;

⁵⁵ n. 1034

⁵⁶ n.2170 istruttorie pendenti al 31.12.2022 contro le 1904 pendenti al 31.12.2021, pur in presenza di 1034 nuove segnalazioni di danno

- lo smaltimento dei fascicoli aperti appare migliorato⁵⁷ nonostante l'incremento delle denunce sopravvenute negli ultimi anni;
- le denunce pervenute nel 2022 sono state n. 1034 e le istruttorie aperte n. 604;
- i giudizi di responsabilità introdotti nel 2022 sono stati n. 21, mentre n. 8 sono stati i ricorsi per resa di conto depositati;
- gli atti introduttivi del giudizio⁵⁸ registrano l'importo complessivo richiesto a titolo di risarcimento danni di euro 1.485.013,95;
- gli inviti a dedurre⁵⁹ sono stati n. 22;
- all'attività di accertamento si è dato impulso attraverso decreti, richieste istruttorie e deleghe⁶⁰ di indagine.

I provvedimenti della Sezione

I giudizi di responsabilità che sono venuti a definizione nel 2022 con sentenza sono dodici. Sette sono state le sentenze di condanna (accoglimento totale o parziale della domanda), una di assoluzione, una di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, un'altra di declaratoria di cessazione della materia del contendere (il convenuto ha risarcito il danno nelle more del giudizio) e due di estinzione per accertato avvenuto versamento del dovuto in conseguenza dell'adesione al rito abbreviato.

Le sentenze di condanna registrano un importo complessivo di euro 986.421,84.

La Sezione ha emesso anche dodici ordinanze, cinque delle quali hanno disposto supplementi istruttori e acquisizione di CTU, tre si sono pronunciate su istanze di proroga (rigettandola in un caso e autorizzandola nei restanti due), due hanno confermato il sequestro (in un caso, parzialmente), una è di rettifica del pagamento dovuto da parte del convenuto condannato.

Le sentenze emesse saranno sinteticamente esposte a breve unitamente agli atti di citazione in giudizio e agli inviti a dedurre, tutti distinti per tipologia di fattispecie dannosa.

I recuperi e le riparazioni spontanee per effetto delle attività inquirenti

In seguito all'emissione di inviti a dedurre, i recuperi delle somme accertate e contestate dalla Procura quale danno sono stati pari ad euro 9.078,30.

⁵⁷ n. 739 archiviazioni, 430 delle quali immediate

⁵⁸ n. 21 nel 2022; n. 17 nel 2021; n. 14 nel 2020; 41 nel 2019

⁵⁹ n. 23 nel 2021; n. 16 nel 2020; n. 58 nel 2019

⁶⁰ n. 418 decreti istruttori; n. 310 richieste istruttorie; n. 30 deleghe per lo più alla GDF

A seguito dello svolgimento di continuativa attività istruttoria (e prima dell'emissione di invito a dedurre), che ha indotto le Amministrazioni danneggiate all'adozione di misure di auto-correzione della propria azione o il responsabile alla riparazione spontanea, si sono registrati nel 2022 recuperi per un totale di euro 256.969,79.

Sono stati recuperati in corso di giudizio euro 1.621,60 e a seguito di giudizio abbreviato euro 2.548,20.

A seguito di attività di monitoraggio e vigilanza sull'esecuzione delle sentenze di condanna si è verificato che risultano introitati ai bilanci pubblici euro 405.361,22.

Gli atti di citazione, gli inviti a dedurre, le sentenze

I danni da frodi euro-unitarie

- da indebita percezione di contributi euro-unitari nel comparto della Politica Agricola Comune

È stata emessa in materia la sentenza n. 65 del 2022 a conclusione di un processo di primo grado introdotto nel 2021.

Con l'atto di citazione si era chiesta la condanna al risarcimento di euro 881.517,23 del titolare di un'impresa agricola in dipendenza dall'illecita percezione, in relazione alle campagne agricole 2008-2014, di contributi euro-unitari - erogati da AGEA e provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - mediante dichiarazioni non veritiere attestanti la disponibilità di terreni sui quali non vantava titoli per la conduzione -asseritamente contratti verbali non riconosciuti dai proprietari dei terreni, a volte deceduti in data anteriore al dichiarato accordo verbale.

Nella citata sentenza - che ha accolto interamente la domanda della Procura, condannando il convenuto al pagamento, in favore di AGEA, di euro 881.517,23 a titolo di risarcimento dei danni causati con dolo - la Sezione ha affermato, tra l'altro, l'inapplicabilità, alla fattispecie dedotta in giudizio, dell'art. 9 del d.m. 20.2.2015, n. 1922, richiamato dalla difesa del convenuto per sostenere, tenuto conto dell'asserita mancata opposizione dei proprietari dei terreni, la preminenza dell'utilizzo effettivo delle superfici - non contestato - rispetto alla loro disponibilità formale. Il Collegio ha anche ritenuto irrilevante il richiamo all'art. 3, comma 12, dell'allegato alla l. 11.8.2014, n. 116, che (applicabile comunque solo dalla sua

entrata in vigore) esonera i soggetti che versano nelle condizioni normativamente indicate⁶¹ dal disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, senza autorizzarli, come da argomentazione difensiva invece, a inserire nello stesso, una volta costituito, dichiarazioni mendaci.

Il richiesto sequestro mobiliare risulta revocato con ordinanza del Giudice designato per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti di sequestro conservativo n. 3 del 2022, che ha confermato quello immobiliare, convertito in pignoramento dalla citata sentenza. Nell'ordinanza n. 3, richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice, premesso che la ditta individuale coincide con la persona fisica che ne è titolare e, quindi, non costituisce autonomo soggetto giuridico, ha affermato che l'atto di citazione di un imprenditore individuale ha come destinatario l'imprenditore medesimo come persona fisica e va notificato allo stesso ai sensi dell'art. 138 e ss. c.p.c. e non ai sensi dell'art. 145 c.p.c. La notifica presso la sede dell'impresa individuale sarebbe valida solo se considerata luogo in cui il soggetto destinatario della stessa ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio e sempre ammesso che tale luogo sia nello stesso comune di residenza dell'interessato, con conseguente invalidità delle notifiche eseguite presso la sede dell'impresa individuale, essendo l'imprenditore individuale convenuto residente in un luogo diverso da quello della sede stessa.

- **da indebita percezione o distrazione di contributi pubblici dalle finalità assentite**

È stato emesso un atto di citazione per il danno da sviamento di un contributo regionale dalle finalità di sviluppo del territorio per le quali era stato assegnato - interventi di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di un immobile in uno dei Comuni della provincia di Udine da adibire a "casa vacanze". Il contributo è risultato impiegato per finalità private, egoistiche.

Il beneficiario ha anche creato, con artifici, le condizioni per l'accesso al contributo, sull'ammontare del quale è stato parametrato il danno - euro 64.758,48.

È stata emessa nel 2022 la sentenza n. 33. La Procura aveva contestato nel 2021, ai convenuti "Associazione di Volontariato e Protezione Civile Aero Club Pordenone O.N.L.U.S." - con

⁶¹ conduzione di terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna. La disposizione richiamata nel testo risulta estesa con legge di bilancio 2019 alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontana e della pianura non irrigua

il doppio *status* di associazione di volontariato e onlus e di associazione sportiva dilettantistica - e ai suoi legali rappresentanti *pro-tempore*, di aver artatamente agito al fine di ottenere pubblici indebiti finanziamenti - per il rilevante importo complessivo di euro 561.120,00 - in favore dell'Associazione, mediante occultamento della realtà esistente e contestuale rappresentazione di fatti e circostanze ideologicamente falsi, attraverso l'utilizzo plurimo di medesimi documenti fiscali, ovvero ancora attraverso l'esibizione di documenti fiscali per costi mai sostenuti.

La Sezione - con riferimento ad un contributo annuo decennale per la realizzazione di un capannone destinato a ricovero attrezzature sportive dell'importo di euro 359.700,00 - ha dichiarato inammissibile l'azione per violazione dell'art. 70, comma 1, c.g.c., che consente la riapertura, con decreto motivato del Procuratore Regionale, di un fascicolo istruttorio già archiviato - aperto, in specie e in origine, per irregolarità formali commesse durante l'esecuzione dei lavori finanziati - solo quando, successivamente al decreto di archiviazione, emergano elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti o preesistenti ma dolosamente occultati. Ha ritenuto il Giudice che, se la pretesa attorea derivi dalla ritenuta distrazione dei contributi dalla finalità assentita e, fermo restando che non è consentita una diversa valutazione dei fatti già esaminati nel provvedimento di archiviazione, resti ininfluyente, ai fini della riapertura del fascicolo, la modalità concreta con cui la distrazione si ritenga avvenuta, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione.

La Sezione non ha inoltre valutato sussistente, nel merito e con riferimento ad altri due contributi dell'importo complessivo di euro 180.000,00, l'occultamento doloso del danno, avendo ritenuto carente, in specie, la volontarietà dello stesso e avendo dato rilievo alla circostanza affermata che l'Amministrazione danneggiata non si sia accorta del pregiudizio.

La Procura ha emesso nel 2022 atto di citazione in appello solo con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di citazione, quanto al primo contributo, e al rigetto della domanda relativamente agli altri due interventi appena riferiti.

I danni nella sanità

- **da inutile spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale per farmaci prescritti illecitamente in assenza dei presupposti legittimanti**

E' stato emesso un atto di citazione, preceduto da invito a dedurre (2021) con ricorso per sequestro conservativo (con ordinanza n. 4 del 2022 si è disposta la revoca del sequestro dei conti correnti e dei rapporti finanziari e la conferma della misura in relazione ai beni immobili), nei confronti di un medico convenzionato con il SSR che prescriveva a soggetti tossicodipendenti, anche non suoi pazienti, farmaci a base di ossicodone (oppiaceo) illecitamente, in assenza del piano terapeutico del Dipartimento delle dipendenze, che in ogni caso non avrebbe prescritto quei farmaci, appropriati, invece, nella terapia del dolore grave, che, in specie, non sussisteva. Le quantità prescritte sono risultate anche eccedenti quanto normativamente previsto (anche nel tempo massimo di durata della terapia). Il danno, accertato in euro 103.831,63 - pari alla spesa per farmaci inutilmente posti a carico del SSR - risulta risarcibile per euro 83.831,63, avendo l'interessato risarcito euro 20.000,00.

È stata emessa, al riguardo, la sentenza n. 55 del 2022, che ha interamente accolto la domanda della Procura;

- **danni indiretti da *malpractice***

Sono stati introdotti nel 2022 tre giudizi per danni indiretti, subiti dal Servizio Sanitario Regionale in conseguenza della necessità di risarcire pazienti, ricoverati in strutture ospedaliere del territorio regionale, delle lesioni loro causate in occasione dell'attività chirurgica, diagnostica e terapeutica posta in essere dagli esercenti le professioni sanitarie che li avevano in cura quali dipendenti delle strutture stesse.

Le fattispecie lesive perseguite risalgono a momenti temporali antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017.

In due casi è stata contestata - ad un Dirigente sanitario operante presso un'unità operativa di Ginecologia, nel primo caso, e a tre Dirigenti sanitari e ad un'Ostetrica in servizio presso l'unità operativa di Ginecologia e di Pediatria di diverso nosocomio, nel secondo - l'inadeguatezza delle scelte (anche nella tempistica) e delle decisioni assunte nella gestione del parto affidato alle loro cure - e anche quanto agli aspetti 'organizzativi' dell'evento (mancata allerta del medico reperibile o del primario, della sala operatoria, degli anestesisti, in un ospedale che gestiva circa 400 parti all'anno e in presenza di una paziente primipara obesa e ipertesa e di elementi che indirizzavano verso un parto cesareo) nel primo caso e all'assistenza neonatale nel secondo - in violazione delle linee guida in uso e in nesso causale

con i gravissimi eventi lesivi subiti dai due neonati (deceduto, il primo; affetto da tetraparesi spastica distonica in postumi di encefalopatia ipossico ischemica, il secondo). In entrambi i casi la Procura, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria espletata, ha ritenuto che la lettura (e la messa in funzione integrale) dei tracciati cardiocografici e il conseguente tempestivo intervento chirurgico avrebbero, se non con certezza quanto meno con un elevato grado di probabilità, impedito il verificarsi delle conseguenze infauste che dalle condotte sono derivate e il danno al SSR.

Il pregiudizio patrimoniale è stato determinato con riferimento alla parte (500.000 euro quale franchigia prevista nel contratto di assicurazione) delle somme risarcitorie rimasta a carico del Servizio pubblico ed erogata (come per la parte rimborsata dall'assicuratore) in esecuzione di sentenze civili di condanna.

Con un atto di citazione, preceduto da invito a dedurre emesso nel 2022, sono stati convenuti in giudizio tre Dirigenti sanitari - due in servizio presso il Reparto di Urologia e uno presso il Pronto Soccorso di uno degli ospedali della Regione - per il danno conseguente alle lesioni prodotte ad un paziente in conseguenza dell'omessa tempestiva e corretta diagnosi di torsione del funicolo, gravemente colposa perché violativa quanto meno di studi scientifici e delle buone pratiche. In ragione dell'inadeguata condotta il paziente subiva una completa necrosi testicolare, con conseguente necessità di un intervento di orchietomia e successiva perdita della capacità procreativa, oltre ad importanti ripercussioni negative sulla sfera psichica e relazionale.

Il danno risarcibile è stato determinato con riferimento all'importo posto a carico del SSR - euro 87.184,39 - in sede di esecuzione dell'accordo transattivo tra la parte lesa e l'Azienda.

La Sezione si è pronunciata lo scorso anno su una fattispecie dedotta in giudizio nel corso del 2021 e discussa in udienza nel 2022. La Procura aveva originariamente convenuto in giudizio, in aggiunta ad un Dirigente medico ginecologo, anche due altri Dirigenti dell'U.O. di Ginecologia e Ostetricia di uno degli ospedali del territorio (responsabili, questi ultimi, dell'accettazione e dimissione della paziente), nei confronti dei quali ha rinunciato agli atti del giudizio, tenuto conto delle eccezioni contenute, per la prima volta, nelle memorie difensive.

La Sezione, valutata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 110 c.g.c., ha emesso la sentenza n. 44, con la quale ha dichiarato l'estinzione del processo nei confronti

dei due medici. Con sentenza n. 1 del 2023 la Sezione ha condannato la Ginecologa, che aveva preso in carico la paziente e alla quale la Procura ha contestato la responsabilità per aver omesso gli accertamenti indispensabili per verificare la sussistenza di una gravidanza tubarica senza gravidanza intra-uterina in una paziente, accettata nella struttura ospedaliera con un referto della specialista di fiducia di aborto incompleto o sospetta GEU (gravidanza extra-uterina) - elemento valorizzato dal Giudice ai fini della gravità della colpa - aver deciso di indirizzare l'attenzione clinica solo sull'aborto incompleto e aver praticato un intervento di revisione uterina, inutile e inappropriato alla patologia effettivamente in essere, con effetti dannosi sulla salute della donna (successivo intervento di salpingectomia per via laparotomica).

Con un atto di citazione emesso nel 2021 si era convenuto in giudizio un altro Dirigente Medico presso un ospedale della Regione, per aver questi, con la propria condotta colposa, cagionato un rilevante danno indiretto conseguente all'adempimento dell'obbligo risarcitorio al quale l'Amministrazione sanitaria era stata condannata dal Giudice civile in favore degli eredi di un paziente deceduto a seguito di episodio di *malpractice* medica.

Al convenuto si era contestato di aver omesso di valutare il rischio post operatorio collegato alla patologia - embolia polmonare - responsabile del decesso del paziente, innescata dall'intervento - una *resezione transuretrale della prostata* eseguita su un soggetto sessantacinquenne e con precedente anamesico di una *safenectomia* eseguita qualche anno prima - seguito dal successivo riposo a letto del paziente, e conseguentemente di non aver eseguito negligenzemente una profilassi atta a prevenirla.

Prima dell'udienza di discussione, tenuto conto delle eccezioni formulate nella memoria difensiva dal convenuto, la Procura ha rinunciato agli atti del processo e la Sezione, valutata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 110 c.g.c., ha pronunciato l'estinzione del giudizio con sentenza n. 45;

- **danni da inutile spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale per acquisto di vaccini antinfluenzali non utilizzati né più utilizzabili e per erogazione di compensi e incentivi erogati a fronte di falsa somministrazione dei vaccini stessi**

E' stato emesso un atto di citazione nei confronti di un medico convenzionato, il quale registrava a sistema falsamente l'avvenuta vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococcica che a pazienti ultrasessantacinquenni, esponendo il SSR ad inutili costi per

l'acquisto dei vaccini - non più comunque utilizzabili perché lasciati scadere - e per l'erogazione dei compensi e degli incentivi per tali operazioni, previsti dalla normativa contrattuale statale, regionale e dagli atti aziendali in ragione del raggiungimento - disatteso - di un obiettivo di politica sanitaria.

La spesa contestata è complessivamente pari ad euro 4.995,57. Con sentenza n. 46 del 2022 sono state interamente accolte le domande della Procura;

I danni nella gestione delle entrate

È stato emesso un atto di citazione nei confronti di un agente contabile che ha omesso di riversare le somme riscosse dagli utenti dei servizi scolastici erogati da un Comune nel territorio provinciale di Udine. Il danno accertato è pari ad euro 85.491,00, chiesto in risarcimento limitatamente all'importo di euro 44.429,85, risultando spontaneamente restituiti euro 41.061,15. L'azione della Procura è stata rivolta anche ad una dipendente comunale, che si è ritenuto abbia dolosamente concorso, con l'agente contabile, alla realizzazione dell'illecito.

È stato emesso un invito a dedurre nei confronti di un dipendente comunale in relazione al mancato riversamento di diritti di segreteria riscossi per il rilascio di carte d'identità elettroniche; a seguito di tale invito l'importo contestato di euro 7.924,00 è stato interamente recuperato.

Sono stati emessi nel 2022 tre inviti a dedurre nei confronti di agenti contabili che hanno omesso di riversare le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno ai danni di un Comune. Gli importi contestati sono stati recuperati dopo la notifica degli atti pre-processuali.

È stata emessa la sentenza n. 53, con la quale la Sezione ha accolto la domanda della Procura, che, con atto di citazione emesso nel 2021, aveva convenuto in giudizio la titolare di una ricevitoria del gioco del lotto, ritenuta responsabile di un danno, pari ad euro 3.065,55 procurato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ragione dell'omesso riversamento delle entrate riscosse nel settembre 2020;

I danni nell'attività amministrativa

È stato emesso un atto di citazione con il quale si è contestata ad un dipendente comunale una condotta omissiva gravemente colpevole, ad avviso della Procura. Il convenuto non ha reso il conto delle spese sostenute entro il termine prescritto dalla normativa sull'accesso al contributo chiesto dal Comune, con la conseguenza del mancato conseguimento, da parte dell'ente, di risorse pubbliche pari ad euro 19.170,00.

Sono stati emessi due atti di citazione per danni finanziari che trovano la loro fonte nell'aggiudicazione, in esito a procedura aperta bandita da un Comune, della gara per l'affidamento della gestione dei servizi integrati di assistenza e ausiliari agli ospiti e confezionamento di pasti caldi per servizio domiciliare presso una casa di riposo comunale, in un caso, e nell'affidamento, con procedura negoziata avviata da un Comune, della fornitura in opera di due nastri trasportatori nell'ambito dei lavori di realizzazione di un'area *fun* estiva e invernale, nell'altro.

Il Giudice amministrativo ha annullato, in entrambi i casi, le determine di aggiudicazione e affidamento e condannato i due enti al pagamento delle spese di lite, che, riconosciuti quali debiti fuori bilancio, costituiscono danno contestato nei due atti di citazione, unitamente alle spese legali sostenute dai Comuni per la costituzione e difesa in giudizio - per gli importi complessivi di euro 33.723,28 e di euro 9.852,68. I due danni sono stati riferiti dalla Procura, in entrambi i casi, ai membri delle Commissioni nominate nelle procedure aperte e negoziate e ai Responsabili del procedimento nominati per la Centrale Unica di Committenza nelle stesse procedure e ai Responsabili dei procedimenti per i due Comuni. Agli stessi è stata contestata la condotta omissiva nella verifica dei documenti di gara e delle offerte, che ha condotto, in entrambe le fattispecie, alla mancata esclusione di uno dei concorrenti, con aggiudicazione della procedura di gara e affidamento della fornitura a soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto legittimamente essere proclamato aggiudicatario in base al bando, al capitolato e al disciplinare di gara.

In materia di contratti pubblici e, in specie, di esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile privato post sisma 1976, finanziati con risorse pubbliche, è stato emesso un invito a dedurre nei confronti del Direttore lavori in relazione al danno indiretto, dallo stesso cagionato con condotta ritenuta gravemente colpevole, in esecuzione di sentenza del Giudice civile di condanna della Regione al pagamento dei pregiudizi cagionati al privato ricorrente vittorioso pari all'importo di euro 148.205,17.

È stato emesso un invito a dedurre per un modesto importo - recuperato in sede preprocessuale - nei confronti di un Sindaco che risultava aver emesso un'ordinanza annullata dal TAR FVG. Il danno è stato commisurato all'importo delle spese di lite che sono gravate sul Comune in conseguenza del contenzioso.

Con altro invito a dedurre è stata contestata a due Dirigenti di un grande Comune e al Segretario Generale il danno derivante da spese di lite e legali, originate da un contenzioso innanzi al TAR FVG. Il Giudice Amministrativo ha annullato un atto di diniego di installazione di un'antenna richiesta da un gestore della telefonia mobile perché non preceduto da una comunicazione di preavviso ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, ritenuta in concreto applicabile.

La Procura, con altro atto, ha invitato a dedurre i membri di una Giunta Comunale e un Segretario Comunale, ai quali ha contestato il danno finanziario di euro 15.727,85, derivante da spese di lite e legali, originate da giudizio innanzi al Giudice del lavoro promosso da un dipendente comunale, titolare di posizione organizzativa, per la corresponsione del trattamento stipendiale accessorio.

I danni da reato

- da corruzione

Nei confronti di un dipendente del Comune di Trieste è stato emesso un atto di citazione per danni da tangente (euro 1.550,00), all'immagine (euro 20.000,00) e da disservizio (euro 3.603,40) conseguenti a fatti di corruttela, accertati irrevocabilmente, nella gestione dei procedimenti di concessione edilizia;

- da peculato

È stato emesso un atto di citazione nei confronti di un Carabiniere che si è illecitamente appropriato di somme di denaro di un privato cittadino, delle quali era venuto in possesso in ragione del servizio prestato. La Procura ha contestato il danno all'immagine, quantificato equitativamente in euro 4.000,00;

- da turbata libertà degli incanti

Ad un dipendente dell'Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale ASUFC è stato emesso un atto di citazione con contestazione di danno all'immagine equitativamente determinato in euro 20.000,00. Il convenuto è stato condannato nel processo penale, con

sentenza irrevocabile, per aver illecitamente turbato la gara per l'affidamento del servizio di nuovo data center;

- **da truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Risulta emesso un atto di citazione per l'importo di euro 64.758,48 nei confronti di una società e del suo legale rappresentante per lo sviamento di risorse regionali di pari importo dalle finalità per le quali erano state concesse;

- **da distrazione di energie lavorative**

Nel 2022 sono stati emessi due atti di citazione nei confronti di due medici veterinari, dirigenti pubblici, con contestazione di danni finanziario e all'immagine di importo pari ad euro 6.269,29 in un caso e ad euro 7.016,84 nell'altro. Per quest'ultima fattispecie, la Sezione ha emesso la sentenza di accoglimento n. 3 del 2023.

Un altro atto introduttivo del giudizio ha riguardato un dipendente di una delle Università degli Studi del territorio, al quale sono stati contestati danni per complessivi euro 2.378,40.

È stata emessa inoltre la sentenza n. 58, con la quale è stato condannato un dipendente del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che, con condotte assenteistiche, ha cagionato un danno pari ad euro 3.591,00 (come da atto di citazione 2021).

Sono stati emessi inoltre, nei confronti di due militari che avevano simulato infermità, due atti di citazione per importi complessivi di euro 45.163,25 per danni finanziari e all'immagine (questi ultimi per la somma di euro 10.000,00).

Relativamente ad un atto di citazione emesso nel 2021 è stata emessa la sentenza n. 41 del 2022, con la quale un militare è stato condannato al risarcimento di anni pari ad euro 10.854,01. La Procura aveva chiesto euro 13.254,41.

Con sentenza n. 43 la Sezione, preso atto dell'integrale recupero del danno *medio tempore* intervenuto (citazione 2021 su fattispecie di simulazione di infermità), ha dichiarato estinto il giudizio;

- **da falsità ideologica e calunnia**

La Procura ha depositato un atto di citazione per danno all'immagine e da disservizio per l'importo complessivo di euro 17.964,98 nei confronti di un militare della Guardia di

Finanza, condannato in relazione alle accuse, infondate e artificiosamente provate (con una falsa comunicazione di reato, ad hoc predisposta), nei confronti di un collega, per futili motivi;

- **da maltrattamenti verso minori**

La Procura ha emesso un atto di citazione nei confronti di un'educatrice scolastica, condannata penalmente con sentenza irrevocabile per maltrattamenti ai danni di minori a lei affidati. Si è contestato un danno all'immagine quantificato equitativamente in euro 7.500,00;

I ricorsi per resa di conto

La Procura ha depositato otto ricorsi per resa di conto, definiti con decreti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8⁶² dalla Sezione. In due casi si è respinto il ricorso perché, tenuto conto dell'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, come in vigore dal 19.7.2020, il gestore della struttura ricettiva non può più essere ritenuto agente contabile e, come tale, soggetto all'obbligo di presentare il conto.

Conclusioni

In questa fase storica è fondamentale che il flusso straordinario di risorse pubbliche raggiunga gli obiettivi per i quali è stato messo in campo e non sia destinato ad interessi di parte.

Orientare l'azione amministrativa pubblica in direzione di una gestione sana e solidaristica dei beni collettivi esprimere consapevolezza e capacità di tener conto - soprattutto nel contesto socio-economico attuale - del legame tra buon andamento ed efficienza amministrativa e risposta ai diritti sociali e della Persona e degli interessi delle future generazioni.

L'effettività dei risultati rende poi possibile la convivenza sociale pacifica e contribuisce alla fiducia dei Cittadini nelle Istituzioni.

A tutti i soggetti impegnati in un fronte comune - Amministratori e Dipendenti pubblici, Magistrature e Avvocature, Forze di Polizia - la Procura rinnova il proprio ringraziamento e la propria gratitudine.

Si desidera ringraziare, per l'equilibrio e il rigore, la Presidente della Sezione Giurisdizionale dott.ssa Grazia Bacchi, alla quale va riconosciuto anche il pregio della

⁶² con cinque pronunce è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per avvenuta presentazione del conto all'Amministrazione in data antecedente al deposito delle istanze. In un caso è stato rigettato il ricorso per carente allegazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 141 c.g.c.

disponibilità alla più ampia collaborazione, nel reciproco rispetto dei ruoli, per la resa dell'attività giurisdizionale. Si ringraziano anche i Colleghi Giudici per la ragionevolezza di giudizio del quale continuano a dare dimostrazione. Un saluto di benvenuto si desidera rivolgere anche al nuovo Collega Giudice dott. Sergio Prestianni, giovane ma con esperienza maturata nell'attività forense e poi magistratuale.

Si ringraziano altresì la Presidente e i Colleghi della Sezione del Controllo per la collaborazione prestata a presidio della corretta gestione delle risorse della collettività. Un saluto di benvenuto la Procura rivolge anche al nuovo Collega della Sezione, dott. Marco Coiz.

Si desidera dare atto del contributo all'attività requirente reso da tutto il personale amministrativo e magistratuale della Procura, che si ringrazia vivamente per l'impegno prezioso profuso in ogni momento di vita dell'Ufficio. Un saluto con l'augurio di buon lavoro si rivolge alla Collega dott.ssa Enrica Farci, da poco trasferita alla Procura della Lombardia, alla quale si esprime un vivo ringraziamento per l'attività svolta. Un saluto di benvenuto si desidera rivolgere al Collega dott. Giovanni Cirillo, che, per l'esperienza maturata quale giudice ordinario, fornirà sicuramente un prezioso apporto all'efficienza dell'azione della Procura.

Un ringraziamento va ancora rivolto agli organi di stampa, che seguono l'attività della Procura, oltre che la vita pubblica di questa Regione. Grazie alle notizie di stampa sono stati aperti anche nel 2022 numerosi fascicoli istruttori.

Si desidera ringraziare la società civile, che in tante, anche semplici, occasioni ha dimostrato attenzione verso l'esercizio delle funzioni della Procura, segnalando situazioni di deficit di legalità e scarsa qualità dell'azione pubblica, delle quali si è tenuto conto attraverso l'apertura di fascicoli istruttori.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sig. Presidente, l'Ufficio di Procura chiede di dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 24 febbraio 2023

Il Procuratore Regionale
Tiziana Spedicato



ALLEGATI
DATI STATISTICI

Personale di Magistratura			
in servizio al 31.12.2022			
		posti previsti in organico	personale in servizio
Procuratore regionale	dott.ssa Tiziana Spedicato	1	1
Vice Procuratore Generale	dott.ssa Mariapaola Daino	3	2
Sostituto Procuratore Generale	dott.ssa Enrica Farci		

Personale amministrativo			
in servizio al 31.12.2022			
Area	dipendenti	posti previsti in organico	personale in servizio
A III - F5	dott.ssa Roberta Fozzer	7	7
A III - F5	dott.ssa Sara Fabbro		
A III - F4	dott.ssa Patrizia De Cecco		
A III - F3	dott.ssa Laura Babich **		
A III - F2	dott.ssa Cecilia Calandrino		
A III - F2	dott.ssa Federica Castronuovo *		
A III - F 1	dott. Massimo Dorigo***		
A II - F6	sig. Michael Di Palma	3	1

* dal 01.10.2020 in posizione di comando

** dal 01.12.2021 in posizione di comando

*** dal 17.01.2022 in posizione di comando

Segnalazioni di danno pervenute nell'anno 2022	
Segnalazioni pervenute	1.034

Archiviazioni immediate anno 2022	
Archiviazioni immediate	430

Nuove istruttorie aperte nell'anno 2022 distribuite per fonte:	
ARCS - LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA	100
ARMA DEI CARABINIERI	2
ASSOCIAZIONE	28
CORTE DEI CONTI	6
COMUNE, ENTE LOCALE	37
CONSIGLIERI COMUNALI, REGIONALI, PROVINCIALI	14
CONSORZIO	0
DENUNCIANTE PRIVATO	35
DENUNCIANTE ANONIMO	21
ENTE PUBBLICO (denunce presentate da Agenzia Dogane, Avvocatura dello Stato, Aziende Sanitarie, Anac, A.S.P., Garante dei dati e Università)	42
GUARDIA DI FINANZA	7
MAGISTRATURA ORDINARIA	6
MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	44
MAGISTRATURA MILITARE	5
MINISTERO DELLA DIFESA	17
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, RGS, RTS	59
MINISTERO INFRASTRUTTURE	11
MINISTERO DELL'INTERNO	8
MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	0
MINISTERO DELLA CULTURA	1
REGIONE FVG	10
REVISORE DEI CONTI	1
STAMPA	148
COMUNITA' (ex UTI)	1
INIZIATIVA DEL PROCURATORE	1
TOTALE	604

		al 31.12.2019	al 31.12.2020	al 31.12.2021	al 31.12.2022
FASCICOLI GIACENTI		2227	1629	1904	2170
SEGNALAZIONI DI DANNO PERVENUTE NELL'ANNO ⁶³		1382	1882	1012	1034
FASCICOLI ARCHIVIATI		902	2455	721	739
di cui:	ARCHIVIAZIONI IMMEDIATE	171	912	469	430
	ARCHIVIAZIONI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA	731	1543	252	309
AUDIZIONI PERSONALI		41	21	23	27
DECRETI ISTRUTTORI ⁶⁴				161	418
RICHIESTE ISTRUTTORIE ⁶⁴		832	893	204	310
DELEGHE		48	31	10	30
RICHIESTE MONITORAGGIO		387	259	151	144
INVITI A DEDURRE		58	16	23	22
PERSONE INVITATE A FORNIRE DEDUZIONI		110	22	21	46
CONTI GIUDIZIALI PERVENUTI ED ESAMINATI		381	1681	1602	1216
GIUDIZI DI CONTO		2	0	5	0
GIUDIZI PER RESA DI CONTO		0	0	0	8
ATTI DI CITAZIONE IN GIUDIZIO		41	14	17	21 ⁶⁵
DOMANDE RISARCITORIE		€ 9.280.651,28	€ 3.415.750,43	€ 4.490.830,28	€ 1.485.013,95 ⁶⁶
n° PERSONE CITATE		75	23	23	36
SEQUESTRI CONSERVATIVI		3	0	3	0
ISTANZE DI PROROGA		1	1	2	3
IMPORTO TOTALE DELLE CONDANNE		€ 2.452.533,27	€ 1.678.741,46	€ 3.000.230,55	986.421,84
IMPORTO TOTALE DELLE DOMANDE RISARCITORIE		€ 5.225.150,00	€ 3.301.753,53	€ 6.402.731,27	€ 2.000.433,33
RECUPERI	a seguito di attività istruttoria	€ 3.732.247,57	€ 44.475,09	€ 3.932.112,18	€ 256.969,79
	a seguito di invito a dedurre	€ 20.412,11	€ 512.311,46	€ 98.178,45	€ 9.078,30
	in corso di giudizio	€ 3.585,46	0	0	€ 1.621,60
	a seguito di rito abbreviato	€ 16.906,59	€ 14.875,10	€ 60.863,59	€ 2.548,20
	esito di sentenze esecutive di I e II grado	€ 576.156,13	€ 177.104,41	€ 321.304,27	€ 405.361,22 ⁶⁷
APPELLI	di parte convenuta	3	5	20	1
	della Procura	1	0	0	1

⁶³ Dato comprensivo delle archiviazioni immediate.

⁶⁴ Solo a partire da marzo 2021 nell'inserimento in GIUDICO gli atti istruttori vengono distinti in "richieste istruttorie" e "decreti istruttori" (in precedenza entrambe le tipologie confluivano a sistema sotto l'unica voce "richieste istruttorie")

⁶⁵ n. 1 citazione è stata depositata il 31.12.2021, ma è stata presa in carico dalla Sezione il 03.01.2022.

⁶⁶ n. 1 citazione per l'importo di € 500.000,00 è stata depositata il 31.12.2021, ma è stata presa in carico dalla Sezione il 03.01.2022.

⁶⁷ Importo comprensivo degli importi comunicati dalle Amministrazioni nei mesi di gennaio e febbraio 2023, ma relativi a recuperi effettuati nell'anno 2022.

DATI MONITORAGGIO ANNO 2022	2021	2022
ESECUZIONE SENTENZE	9	7
ISTRUZIONI IMPARTITE PER VIGILANZA (artt. 214-216 C.G.C.)	20	7
ESAME PIANI RATEIZZAZIONE (art. 215 C.G.C.)	4	5
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI (art. 216 C.G.C.)	15	15
RICHIESTE DI MONITORAGGIO (con amministrazioni tenute all'esecuzione di sentenze di condanna)	151	144